



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF093
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 2

OGGETTO	CREDITI DA 730 E BONUS 80 EURO – F24 TELEMATICO E VISTO
RIFERIMENTI	ART. 3 DL N. 50/2017 – RM 57/2017 – VIDEOFORUM AGENZIA ENTRATE 17/05/2017
CIRCOLARE DEL	22/05/2017

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA PER GLI ISTITUTI DI CREDITO

I funzionari dell'Agenzia delle Entrate, in occasione del Forum lavoro organizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro, ha chiarito che:

- in presenza di compensazioni di crediti sorti dal recupero dei rimborsi da 730 o per l'utilizzo del "Bonus 80 euro" in F24 (cod. trib. 1655)
- non c'è l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia (F24 Entratel/Fisconline), nè di vistare il 770 per quanto attiene l'utilizzo dei crediti da rimborso del 730

in quanto si tratta di somme "anticipate" al contribuente da parte del sostituto d'imposta, che procede a "recuperarle" dall'Erario, e non di compensazione di "crediti d'imposta".

PREMESSA

Come noto, l'art. 3 DL n. 50/2017 (cd. "Manovra correttiva") ha introdotte una serie di disposizioni restrittive in materia di utilizzo in compensazione dei crediti tributari.

In particolare, è stato previsto quanto segue:

- visto di conformità: il limite di utilizzo oltre il quale scatta l'obbligo del visto di conformità si riduce da €. 15.000 da €. 5.000 per tutti i crediti tributari; la disposizione si applica ai crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate dal 24/04/2017
- violazioni al visto: viene estesa al caso di utilizzo del credito in violazione alle disposizioni del visto di conformità la procedura degli "atti di recupero"
- **mod. F24 Entratel/Fisconline:** i titolari di partita devono utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia Entrate in caso di compensazione per qualsiasi importo di crediti tributari (inclusi i crediti d'imposta da quadro RU).

UTILIZZO DEI CREDITI – MODELLO F24 ENTRATEL/FISCONLINE

Con modifica della norma che ha introdotto le modalità di versamento tramite servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 on line", "F24 web" o "F24 cumulativo", da utilizzare tramite accesso alla procedura Entratel o Fisconline), è stato previsto che:

- i **titolari di partita Iva**
- sono **obbligati ad utilizzare i sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate**
- in **presenza di compensazione orizzontale** dei crediti Iva o da imposte dirette di cui in precedenza

indipendentemente dall'importo di tale compensazione.

Decorrenza: la RM 57/2017 ha poi chiarito che:

- in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche
- l'obbligo decorrerà **solo a partire dal 1/06/2017**.

CHIARIMENTI DEI FUNZIONATI DELL'AGENZIA

I funzionari dell'Agenzia Entrate, in occasione del quindicesimo Forum lavoro organizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro, ha fornito una serie di chiarimenti sull'argomento (ripresi anche dal Comunicato stampa dell'Associazione Nazionale Commercialisti del 18/05/2017).

RIMBORSI DA 730 E ANTICIPAZIONI DA CONGUAGLI A CREDITO DEI DIPENDENTI

Gli esperti dell'Agenzia ritengono che:

- i crediti rimborsati ai dipendenti per la **liquidazione 730** (mod. 730/4)
- sono **esclusi dal visto di conformità** nel caso in cui siano utilizzati per compensarli con delle ritenute.

In questo caso, infatti:

- si pone in essere una sorta di **compensazione cd. "interna"** (e, quindi, **verticale**)
- per quanto sia obbligatoria l'esposizione in F24 (art. 15 c. 1 lett. a) Dlgs 175/2014).

Discorso del tutto analogo di ritiene debba valere nel caso in cui il datore di lavoro anticipi le somme al dipendente risultato "a credito" in esito al **conguaglio** (annuale o da cessazione del rapporto), posto che si applicano i medesimi obblighi.



Nota: la RM 13/2015 approvati codice tributo da utilizzare nel caso di utilizzo in compensazione:

- dei crediti sorti da rimborsi da 730 (cod. trib. 1631 per l'Irpef, ecc.)
- da conguagli a credito dei dipendenti (cod. trib. 1627 per lavoratori subordinati, ecc.)

Per lo stesso motivo (compensazione verticale) **non scatta l'obbligo di presentare** (dal 1/06/2017) **l'F24 tramite i servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate.

Quando serve il visto: nel caso in cui i crediti di cui sopra

- non siano recuperabili a scomputo delle ritenute (sui dipendenti, ma anche su professionisti, ecc.)
- le somme anticipate dal datore di lavoro generano un credito di imposta da indicare a quadro SX del 770, ordinariamente soggetto a visto di conformità (per importi eccedenti €. 5.000).

BONUS 80 EURO

Un ulteriore chiarimento dei funzionari riguarda il cd. "bonus 80 euro"; anche in questo caso è escluso l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (confermando la RF 079/2017) sempre per il motivo che ci si trova di fronte a qualcosa che è stato "anticipato" al contribuente da parte del sostituto d'imposta, che viene meramente restituito a quest'ultimo, non di un "credito d'imposta".

Dunque, anche in questo caso **non vi è alcun obbligo di transitare tali utilizzi tramite i servizi telematici** (i datori di lavoro possono continuare ad utilizzare l'home banking anche dopo il 1/06/2017).

COMPENSAZIONI IN F24 A DECORRERE DAL 1° GIUGNO 2017

VERSAMENTO	SOGGETTO	COMPENSAZIONE	MODALITÀ UTILIZZABILE
F24 "A ZERO"	chiunque	TOTALE	Entratel / Fisconline
F24 "A DEBITO"	Titolare partita IVA	NEW - CON COMPENSAZIONE (qualsiasi tributo per qualsiasi importo)	ENTRATEL / FISCONLINE
		SENZA COMPENSAZIONE	- Entratel / Fisconline
	Privato	CON COMPENSAZIONE	- remote / home banking
		SENZA COMPENSAZIONE	- Entratel / Fisconline - remote / home banking - modello cartaceo

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it